

Sentenza n. 516/2015 pubbl. il 02/04/2015
RG n. 5263/2012
Repert. n. 1074/2015 del 07/04/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5263/2012 Ruolo Generale promossa

DA

D. [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] e del Dott. [REDACTED] come da
mandato in atti;

ATTRICE

CONTRO

C. [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: "Inadempimento contratto di locazione beni mobili".

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse consente di procedere all'udienza odierna del 2 aprile 2015 alla discussione orale della causa ed alla pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Visti gli atti e le conclusioni precisate dalle parti come da verbale del 12.02.2015;

Udita la discussione;



definitivamente pronunciando nella causa promossa da D [redacted] S.r.l. nei confronti di C [redacted] S.p.A. con atto di citazione notificato in data 04.07.2012;

rilevato in fatto e in diritto:

- che D [redacted] S.r.l. ha citato in giudizio C [redacted] S.p.A. per ottenere la risoluzione del contratto di locazione autoveicoli n. 4283 del 2008 stante il grave inadempimento della convenuta agli obblighi di manutenzione e assistenza assunti con il predetto contratto, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali ad esso conseguiti;
- che C [redacted] S.p.A. ha resistito alle domande attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento dell'altrui inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni causa della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione ex art. 1456 cod. civ. (Clausola risolutiva espressa) e la condanna di D [redacted] S.r.l. alla corresponsione dei canoni rimasti insoluti per Euro 10.712,01;
- che la causa è stata istruita mediante documenti e interrogatorio formale del legale rappresentante di D [redacted] S.r.l.;
- che la prospettazione attorea in ordine alla prosecuzione del contratto di locazione dopo l'invio da parte di C [redacted] S.p.A. della raccomandata del 03.04.2012, con la quale la società concedente dichiarava di volersi valere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13, trova conferma nella successiva comunicazione del 03.05.2012, ove la convenuta richiedeva il saldo delle fatture insolute e subordinava al pagamento dei canoni arretrati lo sblocco degli interventi di assistenza e manutenzione sulle vetture locate a D [redacted], così palesando il proprio convincimento di essere ancora tenuta all'adempimento delle prestazioni tecniche convenute in contratto; nella stessa missiva preannunciava, per il caso di mancato pagamento degli insoluti da parte della conduttrice, la risoluzione del contratto, con ciò manifestando, ancora una volta, la volontà di superare e non tenere conto della lettera inviata il precedente mese;
- che dai precedenti dati obiettivi, risultanti dalla comunicazione del 03.05.2012, si ricava in modo inequivoco la volontà di C [redacted] S.p.A. di rinunciare all'effetto risolutivo derivato dall'inoltro della raccomandata del 03.04.2012, essendo con esso palesemente incompatibile sia l'intenzione di ripristinare i servizi accessori in caso di saldo degli insoluti sia, in mancanza di ciò, quella di risolvere il contratto ritenuto evidentemente ancora in essere nel maggio 2012;

GURF



- che i precedenti assunti sono conformi e recepiscono l'orientamento giurisprudenziale

che ammette la rinuncia tacita all'effetto risolutivo anche posteriormente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola ex art. 1456 cod. civ. (cfr. Cass. civ. 01.08.2007 n. 16993: *"In tema di risoluzione dei contratti, costituisce rinuncia all'effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, manifesti in modo inequivoco l'interesse alla tardiva esecuzione del contratto"* e così anche la più risalente Cass. civ. 08.01.1991 n. 90 per la quale *"Il creditore che si sia avvalso della clausola risolutiva espressa può rinunciare tacitamente all'effetto risolutorio qualora osservi un comportamento inequivoco, che sia chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto"*);

- che, pertanto, il contratto n. 4283 del 05.09.08 prodotto da entrambe le parti deve ritenersi ancora in essere in quanto non verificatasi la risoluzione di diritto allegata dalla società convenuta e altresì perché negli inadempimenti reciproci affermati dalle parti - quello avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni locativi del gennaio 2012 da parte di D. [REDACTED] S.r.l. incontestato e, anzi ammesso dalla conduttrice, e nel disposto e perdurante blocco della autovettura Polo VW tg. [REDACTED] non previsto dal contratto di locazione a favore del concedente in caso di insoluti del conduttore - non si ravvisano inosservanze che soddisfino il requisito dell'importanza o gravità posto dall'art. 1455 cod. civ., atteso che, da un lato, non vi è prova insoluti antecedenti a quelli relativi alle fatture del gennaio 2012 da parte di D. [REDACTED] S.r.l. sul rapporto di durata iniziato da quattro anni al manifestarsi dell'inadempimento, dall'altro lato, il blocco attuato da C. S. [REDACTED] su una sola vettura ha comunque permesso a D. [REDACTED] S.r.l. di continuare ad utilizzare le restanti cinque noleggiate, mantenendo in essere l'interesse alla prosecuzione del rapporto e l'idoneità a soddisfare le esigenze ad esso sottese;

- che, tuttavia, avendo entrambe le parti manifestato nei rispettivi atti difensivi uniforme volontà di sciogliersi dagli effetti del contratto di locazione n. 4283 del 2008 deve essere dichiarata la risoluzione del titolo negoziale de quo poiché *"Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono*

tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (cfr. Cass.

civ. 19.12.2014 n. 2014 n. 26907; e, conforme, Cass. civ. 26.07.2011 n. 16317);

- che la domanda di condanna dell'attrice al pagamento di Euro 10.712,01 proposta da C S S.p.A. merita accoglimento poiché essa ha ad oggetto somme dovute per il nolo veicoli fatturate dalla convenuta la cui debenza non è stata mai contestata da D S.r.l. ed anzi ammessa nella lettera di risposta del 03.05.2012 (doc. n. 5 parte attrice); su tale somma spettano alla creditrice gli interessi legali dalla domanda riconvenzionale (data di deposito della comparsa costitutiva 09.11.2012) al saldo effettivo;

- che la domanda risarcitoria di D S.r.l. può essere accolta per il limitato importo di attuali Euro 1.010,00 (ossia Euro 998,35 rivalutati dal maggio 2012 ad oggi) e rappresentati dal complessivo ammontare delle due fatture A prodotte come doc. 5 dall'attrice relative ad esborsi sostenuti per avere dovuto dotare il Sig. C G di vettura sostitutiva della Polo bloccata da C S S.p.A.; non può essere invece riconosciuto il maggiore importo di Euro 5.000,00 allegato dalla conduttrice, avendo quest'ultima concluso come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., atto nel quale la domanda per il titolo in esame è stata contenuta in Euro 1.200,00, ed essendo altresì la documentazione di spesa aggiuntiva prodotta da D con la memoria istruttoria non riconducibile, sotto il profilo causale avuto riguardo al dato letterale espresso, all'ingiustificata sospensione dei servizi accessori da parte di C S S.p.A.;

- che la domanda risarcitoria attorea per la componente del lucro cessante va anch'essa respinta, poiché non può davvero ritenersi, in condizioni di normalità e secondo logica, che il mancato svolgimento di attività professionale della conduttrice sia stato conseguenza immediata e diretta del blocco della Polo: D S.r.l. ben avrebbe potuto gestire gli spostamenti del C mettendogli a disposizione altri mezzi (aero, treno, taxi ecc.) e poi chiedere il rimborso degli oneri sopportati alla controparte nel presente giudizio, come fatto per i noleggi A

- che l'esito della lite, caratterizzato da reciproca soccombenza (quella dell'attrice per ampia parte delle pretese risarcitorie formulate e quella della convenuta quanto all'effetto risolutorio già verificatosi, negato in sentenza), e i profili sostanziali della vicenda, segnati da comportamenti delle parti non rispettosi delle pattuizioni contrattuali, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;

P.Q.M

Il Tribunale di Reggio Emilia, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede in via definitiva:

- dichiara la risoluzione del contratto di locazione di veicoli n. 4238 del 05.09.2008 per avere entrambe le parti chiesto nei loro atti difensivi lo scioglimento del rapporto negoziale;

- dichiara tenuta e condanna D [redacted] S.r.l. al pagamento in favore di C [redacted] S [redacted] S.p.A. della somma di Euro 10.712,01, oltre interessi legali dal 09.11.2012 al saldo effettivo;

- dichiara tenuta e condanna C [redacted] S [redacted] S.p.A. al pagamento in favore di D [redacted] S.r.l. della somma di Euro 1.010,00 già all'attualità, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

-compensa interamente le spese di lite.

Reggio Emilia, 2 aprile 2015

Il Giudice
dott. Cristina Ferrari

GIURE.IT